



Comune di Piacenza

REGOLAMENTO

**CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELL'INCENTIVO ALLE
PRESTAZIONI INTERNE IN MATERIA DI OO.PP. E URBANISTICA**

*DI CUI ALL'ART.18 DELLA LEGGE 109/94
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI*

SOMMARIO

Art.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

Art.2 – PROGETTI CHE ACCEDONO ALL'INCENTIVAZIONE

Art.3 – PROGRAMMAZIONE

*Art.4 - PROGETTI DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE –
DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE*

*Art.5 – PROGETTI URBANISTICI – DETERMINAZIONE
DELL'INCENTIVAZIONE*

*Art.6 – ASSEGNAZIONE DEI COMPITI E RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO*

Art.7 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art.8 – DISPOSIZIONI FINALI

Art.9 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo di cui all'art.18 della Legge 11.02.1994, n. 109, dapprima come modificato dall'art.6, comma 13, della Legge 15.05.1997, n.127 e dall'art.2, comma 18, della legge 16.06.1998, n.191 e poi come sostituito nei commi 1, 1 bis e 2 dall'art.13, comma 4, della Legge 17.05.1999 n.144, modificato infine dall'art.3, comma 29, della Legge 24.12.2003 n.350. I criteri di ripartizione del fondo sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. h) del CCNL del 01.04.1999 per il periodo 1998-2001 del personale del comparto "Regioni – Autonomie Locali", non modificato dal CCNL del 22.01.2004.
2. Il fondo non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività di progettazione e connesse svolte dai tecnici dipendenti del Comune. Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici tecnici del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità, e perseguendo altresì l'obiettivo di riequilibrare il ricorso a professionisti esterni. Il fondo confluisce altresì tra le risorse relative al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art.15 del CCNL citato al comma precedente, con le specifiche destinazioni e modalità disciplinate dal presente regolamento, al netto della quota parte destinata ai dirigenti.
3. L'incentivo si rivolge:
 - ai **responsabili di procedimento**, in quanto direttamente coinvolti nel processo realizzativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - ai **progettisti**, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e creativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - ai **coordinatori in materia di sicurezza**, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - ai **direttori dei lavori**, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e realizzativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - al **personale dell'Ufficio Tecnico**, inteso come **staff di progetto e di direzione lavori**, direttamente coinvolto per la corretta esecuzione dello specifico progetto;
 - ai **collaudatori**, in quanto direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - ai **collaboratori** delle suddette figure, in quanto direttamente coinvolte nel processo realizzativo.

4. L'incentivo riguarda sia la progettazione e attività connesse di opere e lavori pubblici, sia gli atti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, come più dettagliatamente indicato all'art.2, qualora progettati o diretti in tutto o in parte da personale dipendente del Comune secondo quanto meglio specificato nel presente regolamento.
5. Per quanto riguarda le opere e i lavori pubblici si stabilisce che l'attività di progettazione è unitaria, e pertanto, di norma, il progettista dovrà seguire l'intero iter progettuale, sia a livello preliminare che definitivo ed esecutivo. La progettazione è inoltre strettamente connessa alla direzione dei lavori. Pertanto la direzione dei lavori sarà di norma affidata allo stesso progettista, salvo casi particolari debitamente motivati.
6. L'incentivo è calcolato per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno. In particolare, anche le opere o atti di pianificazione interamente progettate all'esterno è calcolato l'incentivo, limitatamente al ruolo del responsabile del procedimento e, se tali prestazioni sono svolte internamente, anche per le funzioni di direzione lavori e connesse, di collaudo e altre come individuate all'art. 4 o all'art.5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da dipendenti interni, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economia e pertanto saranno stralciate dalla determinazione dell'incentivo spettante.
7. Per Ufficio Tecnico, così come citato nelle norme di legge e nel presente regolamento, si intendono le strutture comunali che redigono i progetti o i piani di cui all'art.2, e, cioè, il Settore Infrastrutture , il Settore Pianificazione Territoriale.
8. Per Dirigenti di struttura si intendono i dirigenti dei sopra citati Settori.
9. L'attribuzione dei compiti di responsabilità del procedimento, rientra nelle prerogative del Dirigente di ogni struttura, che le esercita per la propria struttura anche nel caso di formazione di gruppi integrati fra più strutture.
10. Il Dirigente cui è affidata l'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche nomina, subito dopo l'approvazione del piano poliennale degli investimenti e del PEG, i responsabili unici dei procedimenti individuandoli nei Dirigenti di Servizio ai quali sono affidati gli obiettivi, opere o lavori pubblici, in possesso dei requisiti di cui all'art.7, comma 4, del Decreto del Presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n.554. I Responsabili unici dei procedimenti, a loro volta, nei venti giorni successivi alla nomina, definiscono il piano annuale delle prestazioni da eseguire con personale interno o con incarichi esterni nell'ambito dei progetti assegnati loro, individuando il personale interno chiamato ad espletarle (progettisti, collaboratori nella fase di progettazione, direttori dei lavori e i loro assistenti, eventuali collaudatori e in genere gli altri ruoli connessi all'applicazione del presente regolamento) sulla base di specifiche competenze e professionalità richieste in relazione alle caratteristiche e alla complessità delle opere, tenendo conto altresì delle esigenze di funzionalità del servizio, della programmazione degli interventi, dei carichi di lavoro, della disponibilità espressa dai collaboratori stessi ed, infine, di un'equa ripartizione delle opportunità di partecipazione alle attività incentivate tra tutti i dipendenti della struttura diretta. In caso di riscontro negativo dovranno, prima di proporre di avvalersi di incarichi esterni, accertarsi della indisponibilità anche dei

tecnici comunali inseriti in altre strutture dell'ente, previo accordo con i dirigenti interessati. In piani sono comunicati al Dirigente di struttura per le finalità di cui al successivo art.3.

11. In occasione dell'approvazione di ogni opera o atto di pianificazione si dovrà prevedere la pertinente quota di incentivo rapportata alle prestazioni effettivamente svolte o da svolgere all'interno e quindi da compensare. L'incentivo è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, pertanto non sarà possibile corrispondere incentivi per prestazioni svolte internamente relative ad opere o atti di pianificazione sui quali non siano maturati e previsti.
12. L'incentivo afferente ad ogni opera o atto di pianificazione è ripartito all'interno della struttura che ha elaborato il progetto e svolto le attività connesse, secondo i criteri definiti dal presente regolamento ed attuati con propri provvedimenti dal Dirigente di ogni struttura. In caso di gruppi di progettazione integrati fra più strutture, i Dirigenti delle strutture interessate definiranno con provvedimento congiunto la ripartizione dell'incentivo.
13. L'incentivo, come determinato per ogni singola figura e prestazione ai sensi del presente regolamento, è comprensivo di ogni onere contributivo e fiscale a carico del dipendente. Per la sola attività di progettazione di opere e lavori pubblici tale incentivo è altresì comprensivo degli oneri contributivi a carico del Comune.

Art.2 – PROGETTI CHE ACCEDONO ALL'INCENTIVAZIONE

1. I progetti che accedono alla incentivazione di cui all'art.1 per i lavori pubblici sono i seguenti:
Progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di:
 - lavori di nuova costruzione, ampliamento, restauro, risanamento, ristrutturazione, demolizione di opere pubbliche di ogni tipologia e dimensione, lavori di bonifica e tutela ambientale;
 - lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria programmata, ai sensi del successivo art.3, di opere pubbliche, qualora comportino l'effettiva redazione di un progetto specifico, ai sensi della L.109/94, con relativa pertinente approvazione e, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, indicazione dell'incentivo di competenza.
2. Sono comprese le opere di arredo e le forniture solo quando richiedano la redazione di un progetto specifico, con relativa approvazione e, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, indicazione dell'incentivo di competenza, completo di elaborati grafici, verifica in corso d'opera e regolarità finale.
3. Le modalità di affidamento e di gara non incidono sulla ammissibilità dei progetti all'incentivazione, anche nel caso di esecuzione mediante contratti aperti.

4. Sono ammesse all'incentivazione le perizie di variante qualora incrementino il costo dell'opera. Sono inoltre ammesse le perizie suppletive qualora richiedano realmente una nuova elaborazione progettuale e non solo contabile. In tali casi l'aliquota di pertinenza sull'importo aggiuntivo, relativo alla perizia di variante o suppletiva, viene decurtata del 30% senza l'applicazione dei meccanismi di correzione legati all'importo di cui all'art.4, commi 8, 9 e 10. Le varianti imputabili ad errori di progettazione sono eseguite dallo stesso progettista senza corresponsione di alcun incentivo.
5. Gli atti di pianificazione territoriale che accedono all'incentivazione di cui all'art.1 sono i seguenti:
 - Piani regolatori generali e relative varianti;
 - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e relative varianti;
 - Piani pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici;
 - Piani per l'edilizia economica e popolare;
 - Strumenti di programmazione urbanistica e di inquadramento operativo del P.R.G.;
 - Regolamenti edilizi;
 - Programmi integrati;
 - Piani di recupero urbani;
 - Individuazione delle zone di recupero;
 - Piani di recupero di iniziativa pubblica;
 - Piani di riqualificazione urbana;
 - Piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
 - Piano generale del traffico urbano;
 - Piani esecutivi del traffico;
 - Piani particolareggiati del traffico;
 - Piani delle attività estrattive;
 - Piani di settore previsti dalle leggi vigenti;
 - Piani di risanamento acustico.
6. Sono escluse dalla incentivazione le attività istruttorie e di controllo ai piani attuativi privati. Sono pure escluse le attività di studio e ricerca che non siano direttamente collegate ad un procedimento concluso da una formale approvazione da parte di un organo istituzionale competente.

Art.3 – PROGRAMMAZIONE

1. Sulla base dei piani che i Responsabili dei procedimenti predispongono così come indicato al precedente art.1, comma 10, il Dirigente di struttura definisce, con propria relazione trasmessa al Sindaco e al Direttore Generale, in accordo con l'Assessore competente, il programma annuale delle prestazioni da eseguire con personale interno o con incarichi esterni, specificando il personale interno chiamato ad espletarle (responsabile di procedimento, progettisti, direttori dei lavori, staff di progetto e di direzione lavori, eventuali collaudatori e collaboratori) nonché i relativi tempi di attuazione.

2. Tale programma, rientrando nei compiti gestionali del dirigente, deve attuare gli indirizzi dell'Amministrazione e quindi tenere conto in particolare:
 - del piano poliennale degli investimenti;
 - del programma triennale delle opere e del relativo elenco annuale;
 - del piano esecutivo di gestione;
 - dei programmi e degli atti di indirizzo del Sindaco e della Giunta;
 - di eventuali atti precedentemente assunti che vincolano o indirizzano la progettazione;
 - dei tempi tecnici di esecuzione dei progetti;
 - di vincoli esterni o finanziamenti richiesti;
 - dei criteri di corretto uso delle risorse.
3. La programmazione dell'attività da svolgere internamente deve tenere conto del personale in servizio e relativa professionalità, delle priorità assegnate alla struttura, dei compiti gestionali e di istituto che la struttura deve assolvere, e pertanto deve tendere ad una armonica ed equilibrata integrazione con l'affidamento di incarichi professionali esterni nella misura necessaria a consentire la realizzazione dei programmi dell'Amministrazione senza diminuire l'efficacia dell'attività amministrativa e gestionale degli uffici.
4. A tale programma, i Responsabili unici dei procedimenti faranno seguire propria determinazione di individuazione, per opera o atto di pianificazione, delle prestazioni da effettuare internamente e di quelle da affidare all'esterno, con nomina dei soggetti interni chiamati ad espletare le varie procedure, l'indicazione delle aliquote di incentivazione spettanti, adeguatamente motivate in ragione dei minimi e dei massimi ammessi, con evidenziate le eventuali decurtazioni per attività affidate all'esterno, e quanto più specificatamente indicato all'art.6. Copia della predetta determinazione è inviata dai Responsabili unici dei procedimenti al Settore Risorse/Servizio Bilancio ed al Servizio Personale, che provvederà a consegnare copia per conoscenza alle Rappresentanze sindacali interne del personale dipendente e dei dirigenti.
5. L'atto di nomina potrà essere integrato o modificato, in qualsiasi momento, in relazione al mutare degli indirizzi ed esigenze. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, esclusivamente nelle ipotesi ammesse dall'art.7, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554.
6. Al fine dell'incentivazione sono considerati solo i progetti, gli atti di pianificazione e le figure come sopra formalmente individuate.
7. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di fornitura o di servizi, quando comprendono lavori accessori, l'incentivo trova applicazione qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al cinquanta per cento.
8. Il finanziamento ed accantonamento della quota di incentivazione afferente a ciascuna prestazione è disposto dall'atto di finanziamento dell'opera o dell'atto di approvazione dello strumento di pianificazione territoriale. I progetti, o i singoli livelli di progetto, e gli atti di pianificazione non approvati dall'organismo competente non sono ammessi all'incentivazione. Analogamente non è riconosciuta quella parte di incentivazione attribuita alla funzione di direzione lavori e collaudo dell'opera

progettata, se la stessa, pur approvata, non è poi eseguita. Nel caso di mancato finanziamento dell'opera, con separato atto si provvederà a finanziare l'incentivo spettante per i livelli progettuali già approvati.

Art. 4 – PROGETTI DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE

1. Per ogni singola opera l'importo a base del calcolo dell'incentivazione comprende le seguenti voci, al lordo del ribasso d'asta:
 - a) importo dei lavori in appalto;
 - b) importo dei lavori in economia;
 - c) importo di lavori e forniture connesse all'opera qualora necessitino di specifica progettazione;
 - d) somme a disposizione per allacciamenti.
2. L'importo a base del calcolo dell'incentivazione è soggetto a conguaglio finale in relazione all'importo lordo di eventuali varianti suppletive in corso d'opera, con il correttivo di cui all'art.2, comma 4 (riduzione del 30%).
3. Nel caso di lavori e opere il cui importo a base del calcolo dell'incentivazione (comma 1 del presente articolo) sia pari o inferiore a € 51.645,69, si applica, per motivi di uniformità e semplificazione procedurale, per qualsiasi categoria di intervento, escluso l'arredamento di serie di cui al comma precedente, l'aliquota del 2%.
4. Nel caso di lavori e opere il cui importo a base del calcolo dell'incentivazione (comma 1 del presente articolo) sia superiore a € 51.645,69 ma non superiore a € 258.228,45, si applica, a riconoscimento della maggiore proporzionale complessità delle opere in ragione del limitato valore delle stesse, l'aliquota prevista per la categoria di intervento incrementata di un valore pari a 0,1 (ad esempio l'aliquota dell'1,4% passa all'1,5%), ferma restando l'aliquota massima del 2%, con esclusione dell'arredamento di serie di cui al comma precedente.
5. Nel caso di lavori e opere il cui importo a base del calcolo dell'incentivazione (comma 1 del presente articolo) sia superiore a € 5.164.568,99, per la parte eccedente tale importo si applica l'aliquota prevista per la categoria di intervento di un valore pari a 0,1 (ad esempio l'aliquota dell'1,4% passa all'1,3%).
6. Le prestazioni da espletare e quindi beneficianti dell'incentivo secondo la relativa parametrizzazione, sono:
 - 1) responsabilità del procedimento:

1.1) fase progettazione.....	3%
1.2) fase aggiudicazione	3%
1.3) fase esecuzione	4%
 - 2) progetto preliminare
 - 3) progetto definitivo

- 4) progetto esecutivo:
 - 4.1) preventivo particolareggiato 4% - 10%
 - 4.2) particolari costruttivi e decorativi 8% - 15%
 - 4.3) capitolati e contratti 2% - 5%
- 5) coordinamento sicurezza fase
progettazione (D.Lgs. 494/1996) 2% - 4%
- 6) direzione lavori 10% - 15%
- 7) coordinamento sicurezza fase
realizzazione (D.Lgs. 494/1996) 4% - 6%
- 8) liquidazione 3% - 5%
- 9) contabilizzazione e misurazione 2% - 4%

- 10) collaudo o certificazione della
regolare esecuzione 2% - 5%

7. Qualora alcune delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni l'importo dell'incentivo sarà conseguentemente ridotto come segue:

$$I_{\text{incentivo}} = I_{\text{opera}} \times \text{aliquota incentivo} \times (100\% - \Sigma\% \text{ prestazioni svolte esternamente})$$

8. L'eventuale affidamento di incarichi esterni relativi a strutture e impianti, in opere complesse che richiedono competenze plurime, comporta la rettifica delle corrispondenti aliquote di prestazioni svolte internamente in proporzione agli importi delle specifiche opere, moltiplicate per un coefficiente pari a 0,4 per le strutture e a 0,7 per gli impianti, come da formule seguenti:

$$\begin{aligned} \text{rettifica in riduzione per prestazioni esterne strutture} &= \Sigma\% \text{ prestazioni tabellari} \times \text{incidenza \% strutture/costo opera} \times 0,4 \\ \text{rettifica in riduzione per prestazioni esterne impianti} &= \Sigma\% \text{ prestazioni tabellari} \times \text{incidenza \% impianti/costo opera} \times 0,7 \end{aligned}$$

9. L'eventuale affidamento all'esterno della progettazione di componenti strutturali, tecnologiche e impiantistiche non comporta decurtazioni all'aliquota del progetto preliminare.

10. Le attività di supporto quali disegni, dattiloscrittura, editing, ecc., che fossero affidate all'esterno, saranno portate in detrazione secondo valutazione che il Dirigente di struttura effettuerà sulla base dell'entità e complessità degli incarichi affidati, con un massimo del 10% sulla prestazione complessiva, nel caso di totale affidamento esterno delle prestazioni di cui trattasi.

11. Nel caso di appalto integrato (appalto di cui alla lettera b del comma 1 dell'articolo 19 della legge 11.02.1994 n. 109 come successivamente modificata), e comunque in ogni caso quando eventuali prestazioni di progettazione sono poste a carico della ditta appaltatrice, si procederà alla rettifica delle corrispondenti aliquote di prestazioni svolte internamente analogamente al caso di affidamento di incarichi esterni.

12. La sommatoria delle percentuali di parametrizzazione di cui al precedente comma 11 non potrà in ogni caso essere superiore a 100.

13. Sono comprese tutte le attività di ottenimento pareri, autorizzazioni, di studio ed elaborazione e, se necessaria, la responsabilità del lavoro ai sensi del D.Lgs. 14.08.1996 n.494 che di norma sarà assegnata al responsabile del procedimento.

14. Nel caso in cui non sia dovuto il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di realizzazione, le relative quote andranno ad incrementare, rispettivamente, quelle del progetto definitivo o esecutivo e della direzione lavori.

15. Le seguenti prestazioni:

- indagini geologiche;
- pratiche catastali e patrimoniali;
- rilievi topografici e architettonici;
- studi specialistici e particolari propedeutici al progetto (valutazioni ambientali, analisi di laboratorio, ecc.);

sono aggiuntive rispetto alle prestazioni come sopra definite e pertanto escluse dalla diretta incentivazione e da non portarsi in detrazione nella determinazione dell'incentivo qualora svolte esternamente.

16. Nel caso relativo al contratto aperto le percentuali sopra esposte si applicano integralmente per ogni anno di vigenza del contratto in relazione alle singole opere per le quali viene effettuata la fase progettuale, di direzione lavori e verifica regolare esecuzione.

Art. 5 – PROGETTI URBANISTICI – DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVAZIONE

1. L'importo dell'incentivo relativo agli atti di pianificazione è determinato calcolando, per ogni progetto, anche se prevalentemente affidato all'esterno, al 30% la tariffa professionale Ingegneri e Architetti, senza riconoscimento di alcuna spesa, con l'applicazione della riduzione del 20% di cui al comma 12 bis dell'art.4 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, per le sole, ben definite, prestazioni integralmente espletate all'interno.
2. Per quanto riguarda le prestazioni non esattamente determinabili in base la Tariffario, definite "a discrezione" ed in genere per tutti quegli aspetti non normati da formule aritmetiche, il Dirigente di strutture competente (Settore Pianificazione Territoriale) deve predisporre una proposta di compensi per le prestazioni non espressamente contemplate dalla tariffa, ad uso interno, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento. Tale proposta viene sottoposta al parere dei competenti Ordini Professionali. Decorsi 60 giorni dalla trasmissione della proposta, la Giunta Comunale procede all'approvazione del suddetto documento, tenendo eventualmente conto delle osservazioni espresse, qualora pervenute.
3. Conseguentemente, il Dirigente di struttura, per quanto riguarda le prestazioni non esattamente determinabili in base al Tariffario, definite "a discrezione" ed in genere per tutti quegli aspetti non normati da formule aritmetiche, si atterrà al documento interno di cui al comma 2.

4. Le prestazioni da espletare e quindi beneficianti dell'incentivo secondo la relativa parametrizzazione, sono:

- responsabilità del procedimento	10%
- progetto	90%
5. Nel caso in cui si affidassero all'esterno compiti di supporto e consulenza a prestazioni svolte internamente, il loro importo, spese escluse, ragguagliato al 30% verrà detratto dall'incentivo spettante per le prestazioni svolte internamente.
6. La nomina di più progettisti interni non comporterà alcun incremento dell'incentivo come spettante se le prestazioni fossero svolte da un solo soggetto.

Art. 6 – ASSEGNAZIONE DEI COMPITI E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Il Dirigente di struttura, nell'ambito della determinazione di cui all'art.3, individua nominativamente tra il personale interno i Responsabili di procedimento. Questi ultimi, a loro volta, nominano il progettista, il direttore dei lavori, lo staff di progetto e di direzione lavori e, eventualmente, il collaudatore e i collaboratori per ogni singola opera o atto di pianificazione, articolandone l'organizzazione e le mansioni in relazione al caso specifico.
2. Il Responsabile del procedimento può nominare più progettisti e più direttori dei lavori, assegnando ambiti di competenza e ruoli gerarchici distinti.
3. Possono essere inseriti nello staff di progetto e di direzione lavori anche i tecnici di strutture diversi da quello titolare del procedimento, previo accordo fra i Dirigenti interessati, sia per requisiti soggettivi dei singoli tecnici, sia in relazione a compiti di ufficio che possono rientrare nelle attività di progettazione (piani particellari, ecc.).
4. Nel caso di piani particellari di esproprio la preferenza scelta dei tecnici da inserire negli staff di progetto deve essere rivolta al personale del Settore Infrastrutture e del Settore Risorse. Il relativo incentivo verrà riconosciuto tra le percentuali disponibili per le collaborazioni.
5. La scelta dei collaboratori da inserire negli staff di progetto per la fase di aggiudicazione e per la stesura di capitolati e contratti, deve essere rivolta prioritariamente al personale del Servizio Acquisti e Gare e dell'Ufficio Contratti del Settore Affari Generali Legali.
6. All'interno dello staff di progetto l'incentivazione sarà ripartita sulla base delle effettive prestazioni che ciascuno svolge o di cui assume la titolarità e responsabilità.
7. Nel caso di completo svolgimento e assunzione di responsabilità compete l'intera aliquota di incentivo.

8. Le quote di incentivo spettanti ai collaboratori che non si assumono completa responsabilità sono ricavate all'interno delle aliquote dei titolari delle singole prestazioni, in percentuali variabili tra il 10% e il 60% sulla base delle effettive prestazioni che ciascuno svolge secondo criteri di responsabilità, impegno, professionalità.
9. Il Dirigente di struttura nomina il responsabile del procedimento, unico o distinto per le diverse fasi (progettazione, affidamento, esecuzione), ovvero indica eventuali responsabili esterni alla struttura, in accordo con altri Dirigenti o in applicazione di ripartizioni di competenze precedentemente stabilite.
10. Le quote di responsabile di procedimento comprendono anche gli eventuali collaboratori, con ripartizione stabilita dal responsabile stesso.
11. Nel caso, anche per previsione normativa, il responsabile del procedimento per le varie fasi dovesse risultare unico, la percentuale definita spettante al responsabile, ed eventuali collaboratori, del procedimento della fase della aggiudicazione, competerà interamente ai soggetti attivatisi per tale procedura.

Art. 7 – LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. la liquidazione degli importi relativi all'incentivo è effettuata dal Dirigente di struttura con propria determinazione, da trasmettere al Servizio Personale per gli adempimenti di natura retributiva.
2. All'atto della liquidazione il Dirigente di struttura può effettuare verifica della ripartizione degli incentivi apportando le necessarie correzioni a quanto stabilito in via preventiva, ove sia dimostrata una reale diversa ripartizione degli impegni, carichi di lavoro e responsabilità.
3. L'incentivo è liquidato entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla data di effettiva maturazione in ragione delle opere effettivamente finanziate.
4. L'incentivo relativo alla progettazione e attività connesse matura contestualmente agli atti di approvazione dei diversi livelli di progetto. Per le opere pubbliche gli atti sono quelli di approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Per gli atti di pianificazione in cui è prevista la doppia fase (adozione/approvazione) gli atti sono quelli di approvazione.
5. Di norma, per le opere di modesto rilievo, l'incentivo viene liquidato in un'unica soluzione ad avvenuta chiusura del quadro economico dell'opera.
6. L'incentivo relativo alla direzione lavori e attività connesse matura contestualmente agli atti di approvazione del collaudo e certificato di regolare esecuzione.
7. la responsabilità del procedimento matura secondo le pertinenti fasi. Il Dirigente di struttura, in ragione dell'entità dell'opera può accorpate la liquidazione delle suddette prestazioni in fasi successive.

8. Annualmente, avvenuta la liquidazione, il Servizio Personale trasmette alle RSU il tabulato riassuntivo degli incentivi corrisposti articolato per servizi e categoria, nonché i nominativi dei percettori qualora non in contrasto con la normativa sulla privacy.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'applicazione del presente regolamento non può dare luogo a disposizioni e determinazioni in contrasto **con il regolamento comunale di organizzazione**, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e con la disciplina della macrostruttura dell'Ente, nonché con il regolamento comunale recante la disciplina del procedimento amministrativo e con le disposizioni volte a definire le procedure amministrative per l'approvazione dei progetti.
2. Nel contratto collettivo decentrato stipulato in seguito all'applicazione del CCNL di Comparto saranno individuati i meccanismi di collegamento ed eventuali compensazioni tra il fondo di cui al presente regolamento e le modalità di utilizzo delle altre risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività previste dall'art.17 del CCNL del 01.04.1999 per il personale non dirigente e dall'art.26 del CCNL del 23.12.1999 per il personale dirigente.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
2. Le disposizioni in esso contenute si applicano, con tale decorrenza, ai progetti di opere e lavori pubblici relativi all'elenco annuale dell'anno 200.... Non ancora collaudati alla predetta data.